



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 14

del 10/02/2023

Classificazione: 07-04-04 2019/5

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DELLA SCHEDA PRG N. 2 "AREA DI FONDO PANA". DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n.3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n.1338 in data 28/01/1993 e n.1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 29/11/2019 (ns. PG 28518) con la quale è stato convocato un incontro istruttorio per l'esame preliminare della documentazione inerente il Piano Particolato in oggetto;

VISTA la nota di ARPAE SAC del 09/12/2019 (ns. PG 29196) con la quale è stato segnalato che nella documentazione allegata all'istanza è stato definito come "esistente" un piazzale di stoccaggio della ditta Villa Pana spa per il quale risultava in corso un Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 LR. 24/2017 (pratica SUAP URF n. 1021/2019), la cui conclusione positiva è considerabile come propedeutica per la prosecuzione del procedimento istruttorio del Piano Particolareggiato in esame e ai fini della valutazione di sostenibilità del Piano;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 10/12/2019 (ns. PG 29317), con la quale il Servizio Pianificazione Territoriale ha condiviso le considerazioni di ARPAE SAC, considerando la conclusione del procedimento art. 53 come elemento imprescindibile per una corretta valutazione ed esame del Piano Particolato in oggetto;

Vista la nota SUAP di cui al prot. 92342/2020 dell'Unione della Romagna Faentina (indicata nella nota del 20/06/2022, ns. PG 17610/2022) in cui è stata comunicata al proponente la richiesta di sostituzione del procedimento in variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 LR. 24/0217 con un PDC convenzionato in senatoria, per la realizzazione del piazzale a servizio dello stabilimento esistente;

VISTA la nota sopra menzionata dell'Unione della Romagna Faentina del 20/06/2022 (ns. PG 17610), con la quale è stata convocata conferenza di servizi decisoria, demandando agli enti coinvolti l'espressione del parere di competenza;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 13/12/2022 (ns. PG 33478) con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini dell'espressione della Provincia di Ravenna.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n. 20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda di PRG n. 2 "Area di Fondo Pana" i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2022/33478 del 13/12/2022
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione" e successive variazioni.

VISTO l'Atto del Presidente n. 147 del 29/12/2022 ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Piano Esecutivo di Gestione 2023";

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 222102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017" nelle more dell'approvazione del PEG/PDO 2023;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda di PRG n. 2 "Area di Fondo Pana" i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2022/33478 del 13/12/2022
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) della relazione istruttoria di cui all'allegato A) al presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2021/2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

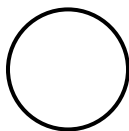
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA
PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DELLA SCHEDA PRG
N. 2 "AREA DI FONDO PANA"
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 29/11/2019 (ns PG 28518) con la quale è stato convocato un incontro istruttorio per l'esame preliminare della documentazione inerente il Piano Particolato in oggetto;

VISTA la nota di ARPAE SAC del 09/12/2019 (ns PG 29196) con la quale è stato segnalato che nella documentazione allegata all'istanza è stato definito come "esistente" un piazzale di stoccaggio della ditta Villa Pana spa per il quale risultava in corso un Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 LR. 24/2017 (pratica SUAP URF n. 1021/2019), la cui conclusione positiva è considerabile come propedeutica per la prosecuzione del procedimento istruttorio del Piano Particolareggiato in esame e ai fini della valutazione di sostenibilità del Piano;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 10/12/2019 (ns. PG 29317), con la quale il Servizio Pianificazione Territoriale ha condiviso le considerazioni di ARPAE SAC, considerando la conclusione del procedimento art. 53 L.R. 24/2017 come elemento imprescindibile per una corretta valutazione ed esame del Piano Particolato in oggetto;

Vista la nota SUAP di cui al prot. 92342/2020 dell'Unione della Romagna Faentina (indicata nella nota del 20/06/2022, ns PG 17610/2022) in cui è stata comunicata al proponente la richiesta di sostituzione del procedimento in variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 LR. 24/2017 con un PDC convenzionato in sanatoria, per la realizzazione del piazzale a servizio dello stabilimento esistente;

VISTA la nota sopra menzionata dell'Unione della Romagna Faentina del 20/06/2022 (ns PG 17610), con la quale è stata convocata conferenza di servizi decisoria, demandando agli enti coinvolti l'espressione del parere di competenza;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 13/12/2022 (ns PG 33478) con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini dell'espressione della Provincia di Ravenna.

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza,

CONSTATATO CHE:

L'area di intervento, localizzata nel Comune di Faenza, in prossimità dell'Autostrada A14, in adiacenza al sedime dello stabilimento Villapana spa, con cui confina a ovest, è attualmente coltivata a seminativo. E' delimitata inoltre a sud dalla Strada Provinciale Via Pana, e ad est da Vai Celletta. L'area confina con un ambito normato dalla Scheda 1 di PRG "Area di Villa Pana".

Tale superficie è normata dal RUE vigente come "ambiti sottoposti a POC", ove, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, è possibile, nelle more del POC, attuare le previsioni del PRG96, indicate nella Scheda di Attuazione n.2, la quale prevede l'attuazione attraverso Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.

L'attuale stabilimento è specializzato nella lavorazione di vinacce al fine di ottenere svariati prodotti di origine naturale quali Acido Tartarico, olio e Alcool etilico, nonché, come conseguenza delle lavorazioni, la produzione di vapore e energia elettrica, che rendono lo stabilimento completamente autonomo dal punto di vista energetico.

L'attuazione di una parte del lotto è stata inizialmente soggetta a un Procedimento Unico art. 53 della LR 24/2017 per la realizzazione di un piazzale di stoccaggio in prossimità dello stabilimento, successivamente sostituito da un PDC convenzionato in sanatoria, come riportato nelle note del 20/06/2022 ns PG 17610/2022 e del 23/01/2023 ns PG 1934/2023 (determina di chiusura del Procedimento Unico n.232/2021 prot.74617

del 17/09/2021, e successivo PDC n.91 del 12/07/2021 – Autorizzazione Unica SUAP n. 1034 del 05/08/2021)

Sull'area è previsto un uso produttivo di trasformazione. Il progetto di Piano Particolareggiato, tenendo conto delle mutate esigenze produttive aziendali, prevede la realizzazione di un'ulteriore espansione del piazzale esistente per il deposito delle vinacce (al di fuori della fascia di rispetto autostradale), la destinazione di una porzione dell'area per la realizzazione di manufatti edilizi funzionali all'attività, adibiti a magazzino/deposito (con l'indicazione delle superfici, delle altezze massime consentite e delle linee di massimo ingombro), la destinazione di un'area per la realizzazione di standard pubblici (parcheggi e aree verdi), e infine l'ampliamento dell'area di laminazione in prossimità del fronte autostradale (al di fuori della fascia di rispetto di 30 m).

Nel dettaglio, il progetto non prevede l'immediata attuazione di fabbricati per l'installazione di nuovi impianti o la destinazione a deposito/magazzino (i quali potranno essere realizzati in futuro in aderenza ai parametri individuati dalla scheda), ma solo il mantenimento dell'attuale capacità edificatoria. Tali manufatti potranno essere realizzati nell'area ivi destinata, indicata come area di potenziale edificazione, individuata al netto delle fasce di rispetto esistenti sul comparto.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla laminazione delle acque, si sono espressi Autostrade per l'Italia spa e il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, così come riportato di seguito al punto B della presente relazione.

L'Unione della Romagna Faentina, Settore Territorio, Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano, in relazione a tali aspetti, condivide le considerazioni della nota del proponente prot. 77458/2022 e dichiara, come riportato di seguito nel parere di cui al punto B della presente relazione, la soluzione progettuale adottata coerente rispetto al contesto e conforme normativamente.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme dei principali strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

In tale relazione si precisa che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con DCP n° 9 del 28/02/2006) non è stato esaminato in dettaglio, al fine di evitare duplicazioni di valutazione, in quanto recepito all'interno del Piano Comunale, così come anche specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PSC.

L'assetto proposto risulta conforme e coerente con tutti gli strumenti di pianificazione analizzati, e non risultano condizioni ostative alla realizzazione.

In materia di rifiuti, la relazione riporta l'estratto della Tavola 4 della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019, nella quale si evidenzia come l'area non ricada né tra quelle idonee, né ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti. Si precisa inoltre che in riferimento alla fase di esercizio la gestione dei rifiuti avverrà secondo quanto autorizzato con Autorizzazione Unica det. n 3789/2019, e che a seguito dell'attuazione del Piano Particolareggiato non ci saranno modifiche alla tipologia dei rifiuti prodotti.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati e convocati alle conferenze di servizi organizzate per l'esame del presente Piano Particolareggiato, quali soggetti competenti in materia ambientale: Ausl;

ARPAE; Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri dei Soggetti ambientalmente competenti che si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato;

- AUSL della Romagna, prot. 2022/0240420/P DEL 06/09/2022

...omissis...

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- la stima dei costi per la sicurezza, contenuta nel PSC, occorre integrarla del costo delle misure/procedure igienico-sanitarie previste per la riduzione del rischio di contagio da Covid 19;

- il documento "NT NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE", contenga al punto 05.18 che l'edificazione del piano urbanistico sia in linea con contenuto del Regolamento di igiene del Comune di Faenza.

- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale e di compatibilità acustica prot. URF 95710 del 9/11/2022

Tenuto conto che il piano in oggetto prevede esclusivamente la destinazione d'uso produttivo-artigianale a servizio dell'attività esistente così come specificato nella documentazione integrativa presentata con particolare riferimento artt. 4.4 e 5.2 delle norme tecniche attuative (Tav. NT settembre 2022).

Preso atto che:

- il piano non prevede incrementi nel Numero di Abitanti Equivalenti (AE);

- il recapito delle acque prodotte dalle aree indicate come 1 e 2 "a disposizione per edificazione" saranno raccolte e convogliate nella fognatura esistente che a sua volta confluisce nel depuratore aziendale che ha adeguate capacità e potenzialità.

Valutato che il recapito finale delle acque meteoriche dell'area attualmente non edificata (di 51223 mq comprensiva del parcheggio in fregio a via Pana) avverrà nella linea fognaria interna già esistente collegata, previo passaggio in bacino di laminazione, allo scarico anch'esso esistente, che recapita le sue acque in condotta interrata lato autostrada che poi convoglia le sue acque nella Canala di Cassanigo (affluente del Fosso Vecchio).

Si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- all'interno del lotto di futura edificazione, dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche, quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti;

- qualora le aree esterne della nuova lottizzazione siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti e/o allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere dotata di sistemi di raccolta/trattamento di tali acque (acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento), distinta da quella delle acque meteoriche pulite, non soggette a contaminazione in conformità alla DGR 286/05 e alla DGR 1860/06. Quanto sopra dovrà essere effettuato prima dell'attivazione dello scarico e sarà soggetta al rilascio di espressa autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità Competente;

- per le acque meteoriche prodotte dal nuovo comparto dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali quale variante alla AUA vigente.

INQUINAMENTO ACUSTICO

...omissis...

l'attività svolta dalla impresa risulta prevalentemente produttiva in Classe V circondata da aree agricole in Classe III con svolgimento di lavorazioni meccanizzate. Le aree prospicienti alla infrastruttura autostradale ricadono nel DPR 142/04. Le principali sorgenti sonore ed attività, attuali, sono state caratterizzate acusticamente secondo UNI 11143-5 con rilievi diretti. Non sono previsti incrementi dell'attività produttiva già oggetto di recenti modifiche ex Art. 53 LR 24/2017 per il nuovo piazzale della feccia/vinaccia. Sulla base delle caratteristiche rilevate per le sorgenti sonore è stato valutato lo scenario mediante modello di simulazione, tarato anche con rilievi diretti, sovrapponendo al territorio l'effetto delle sorgenti sonore e le sagome dei nuovi edifici che costituiscono una protezione dalla infrastruttura autostradale con un clima acustico mitigato rispetto all'esistente e, quindi, con maggiore evidenza del valore differenziale.

3. Livelli di rumorosità immessi - Viene evidenziato che i limiti assoluti, e differenziali, delle Classi acustiche del sito sono sempre rispettati anche per il Tempo di Riferimento Notturmo per tutti gli impianti mentre per la movimentazione viene indicata una cautela delle effettuazioni delle operazioni nel solo periodo Diurno. Questo in quanto la edificazione dei nuovi fabbricati fungerà da barriera acustica per la vicina autostrada e, pertanto, il più bassi livello residuo futuro al ricettore potrebbe indurre potenziali superamenti dei limiti differenziali notturni quando i mezzi operano sulla sommità del cumulo della feccia in posizione non mitigata dal nuovo fabbricato. Tale condizione di divieto notturno diviene quindi obbligo fino a dimostrazione, con rilievi sperimentali, della compatibilità delle attività di movimentazione del cumulo in TR Notturmo.

Questo Servizio è pertanto in grado di esprimere un parere favorevole al progetto sulla base della documentazione presentata e delle prescrizioni in essa contenute. Rimane l'obbligo, ai sensi dell'Art. 8 L447/95, di una verifica di cui al precedente Punto 3. con aggiornamento del documento di impatto acustico qualora si debbano prolungare le attività in periodo notturno.

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Prot. 12018 del 06/09/2022

...omissis...

si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, unicamente dal punto di vista idraulico, parere favorevole relativamente all'ampliamento della ditta Villapana Spa, con realizzazione di un nuovo piazzale e di edifici di servizio, e all'approfondimento dell'esistente vasca di laminazione al fine di aumentarne la capacità di invaso.

Si ribadisce inoltre il parere espresso con nota del 02.12.2019 al prot. 10228 relativamente alla pericolosità idraulica da reticolo idraulico secondario di pianura, ai sensi della "Direttiva per la Sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno", approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera 1/2 del 25.02.2009.

Prima dell'inizio dei lavori ed al termine degli stessi, il proponente dovrà darne comunicazione allo scrivente al fine di dar luogo alle obbligatorie procedure di verifica delle opere di competenza.

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con nota prot. URF 95045 del 7/11/2022:

...omissis...

- considerato che l'intervento prevede la realizzazione di piano particolareggiato;

- rilevato che tale intervento prevede opere di scavo a differenti profondità, sia per quanto riguarda le urbanizzazioni, le connesse reti infrastrutturali e il bacino di

laminazione da realizzare che per quanto concerne l'individuazione dell'area per successiva edificazione;

- valutato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una zona censita media potenzialità archeologica (NTA del PSC – Faenza, art. 11.2; NTA del RUE - Faenza, art. 23.5) nella tav. C.2_B_07 del RUE – Faenza, nonché nei pressi di una zona di tutela dell'impianto storico della centuriazione e in corrispondenza di un'attestazione archeologica pregressa;

- considerato il fatto che, date le caratteristiche della zona, potrebbero essere intercettate evidenze o resti archeologici anche a profondità limitate rispetto all'attuale p.d.c.;

- rilevato che l'area di intervento risulta al momento libera da edifici, questa Soprintendenza ritiene di subordinare il proprio parere di competenza all'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi.

Tali sondaggi, da realizzarsi attraverso l'uso di mezzo meccanico dotato di benna liscia, dovranno comprendere un campione sufficientemente rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della stratificazione e dell'eventuale presenza di evidenze archeologiche e dovranno essere eseguiti in tutta l'area interessata dal piano particolareggiato, così come riportata nelle cartografie allegate all'istanza. In considerazione delle caratteristiche dell'area si ritiene opportuno eseguire sondaggi archeologici della profondità di almeno -1,50 m di profondità dall'attuale p.d.c.; laddove le previsioni progettuali prevedano scavi a profondità maggiori, i sondaggi dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori.

Vista la fase progettuale, nel caso in cui le future edificazioni dei lotti prevedranno opere di scavo a profondità maggiori di quella indicata e al momento sconosciute, gli approfondimenti conoscitivi verranno compiuti al momento dell'effettiva realizzazione degli edifici.

Si conferma quanto concordato tra le Amministrazioni in merito alla fase di esecuzione delle indagini preventive, di cui alla nota di questo Ufficio ns. prot. n. 1143 del 28/01/2022, in riscontro alla proposta metodologica formulata dall'Unione Romagna Faentina. Pertanto, si esprime parere favorevole al completamento dell'iter procedimentale relativo all'approvazione del piano urbanistico, restando salva la realizzazione delle indagini preventive prima della dell'esecuzione delle opere relative al primo Permesso di costruire o altre autorizzazioni da conseguire. Tale prescrizione dovrà essere inclusa nella eventuale convezione da stipulare al termine del procedimento di approvazione.

L'esecuzione delle opere di archeologia preventiva dovrà essere attuata da operatori archeologi specializzati, senza alcun onere per questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona.

Si precisa fin d'ora che, nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi o altre attività di approfondimento finalizzate alla tutela dei depositi archeologici individuati.

Soltanto all'esito delle indagini prescritte e alla consegna della Relazione Archeologica Definitiva sarà espresso il parere di competenza da parte di questo Ufficio. Le indagini archeologiche, e la relativa documentazione, dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018

...omissis...

Resta inteso che, in ogni caso, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, resta salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti.

Si ricorda che tale norma impone la conservazione dei resti rinvenuti e l'immediata comunicazioni agli organi competenti, non causando alcun danno agli elementi del patrimonio rinvenuti, che possono essere costituiti da stratificazioni archeologiche non immediatamente riconoscibili da personale non qualificato.

...omissis...

Sono stati inoltre acquisiti i seguenti pareri:

-Autostrade per l'Italia Spa, prot. ASPI/RM/2022/0012446/EU del 28/06/2022

Si fa riferimento all'oggetto ed alla nota 31762 del 17/06/2022, ricevuta da codesto Comune per la richiesta di parere della scrivente Aspi, relativamente all'approvazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativamente all'area, che si attesta su via Pana, parallelamente al nastro autostradale dell' A14 in Comune di Faenza, e che va a completare l'attuazione della scheda di PRG n.2 "Area di Fondo Pana" del RUE vigente già parzialmente trasformata in zona produttiva attraverso precedenti pratiche edilizie (prot.38536 del 30/05/2019).

Si rappresenta al riguardo che la scrivente Aspi, con la nota n. 14212 del 07/08/2019, in sede della Conferenza di Servizi del 10/09/2019, si è espressa in termini favorevoli con prescrizioni sulle medesime opere oggetto dell'attuale richiesta, che pertanto vengono confermati così come si ribadisce il riferimento al vigente quadro normativo che regola la materia in tema di fascia di rispetto autostradale ovvero il Nuovo Codice della Strada (D.lgs 30/04/92 n. 285), che ne dà definizione all'art. 3 punto 22, ed il relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495).

La precedente richiesta di autorizzazione prevedeva la realizzazione di un piazzale di stoccaggio di vinaccia con un incremento di suolo impermeabile, la qual cosa ha comportato la realizzazione di un bacino di laminazione di volume di laminazione pari a 500 mc per ettaro.

Il Piano sinteticamente individua:

- un'area a disposizione per l'edificazione di manufatti edilizi, in cui sarà possibile anche la realizzazione di nuovi piazzali per il deposito delle vinacce in ampliamento a quello esistente;

- un'area dove vengono individuate le quote di standard pubblico (parcheggio e verde) così come prescritto dalla scheda n.2 "Area di Fondo Pana";

-Un'area per l'espansione del bacino di laminazione individuata in prossimità del fronte autostradale fuori dalla fascia di rispetto di 30 metri.

Nell'elaborato di Relazione Tecnica vengono registrati e quotati i vincoli di rispetto riguardanti la fascia di rispetto autostradale:

-FASCIA RISP.1= edificazione 60 m

-FASCIA RISP.4= bacino di laminazione 30 m

-FASCIA RISP.5= alberature 20 m.

Le quote attuali del terreno e quelle definitive di progetto non comporteranno movimenti significativi di terreno, gli unici scavi riguardano il bacino di laminazione per il cui dimensionamento viene applicato lo standard di 500mc/ha urbanizzato. Considerando l'area effettivamente oggetto di intervento pari a 51.223 mq, il bacino di laminazione coprirà una superficie di 5.450 mq, su di un sedime di 218mx25m, tramite sagomatura del terreno naturale, con profondità tra un massimo di 60 cm fino a 30 cm.

Il recapito finale delle acque meteoriche avverrà nella linea fognaria interna già esistente, collegata allo scarico anch'esso esistente, che recapita le sue acque in una condotta interrata lato autostrada (autorizzata con concessione RA-626 del 30/03/1990 Registrata presso l'Ufficio del registro atti privati Roma n.C-25707 in data

20/05/1990) che poi convoglia le sue acque nella Canala di Cassanigo (affluente del Fosso Vecchio).

Il bacino di laminazione è posizionato ad una distanza maggiore di 30 m rispetto all'autostrada. Il presente progetto di bacino di laminazione sostituisce quello della precedente pratica già citata, tenendo conto di tutte le superfici impermeabilizzate.

Resta valido al riguardo il richiamo all'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada agg. D.P.R. n.153 del 6/03/2006 – che fissa in m 3 la distanza limite per canali fossi o qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, in ogni caso mai inferiore alla profondità dello scavo in oggetto. Nei casi però in cui la vasca risulti funzionale alla realizzazione del comparto, come quello in oggetto, costituendosi come opera a tutti gli effetti, non viene ritenuta ammissibile all'interno della fascia di rispetto. A tal fine pertanto si prende atto che il bacino di laminazione è stato ricollocato a distanza maggiore di 30 metri dal limite della proprietà, al di fuori perciò dell'area vincolata all'edificazione.

Fatta salva la necessità di procedere in osservanza al quadro normativo sopra richiamato, si conferma il benessere della scrivente all'intervento proposto ricordando a codesta Richiedente che il nulla osta lavori oggetto di Conferenza di Servizi resta di competenza del concedente Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che figura in indirizzo per copia conoscenza e che comunque restano a carico di codesta Richiedente eventuali oneri che dovessero rendersi necessari in caso di inquinamento sia passivo che attivo causato dall'opera in argomento adiacente la infrastruttura autostradale.

-Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prot. U.0020943 del 11/08/2022
Si fa riferimento alla nota n. 63501 del 19.07.2022 con la quale codesta Amministrazione ha convocato la conferenza di servizi in oggetto.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Concessionaria Autostrade per l'Italia nella nota n. 12446 del 28.06.2022, lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, invita a voler studiare una soluzione che sposti il bacino di laminazione, se funzionale alla realizzazione del comparto, al di fuori della fascia di rispetto autostradale in quanto, come evidenziato anche nella nota di ASPI, costituisce opera a tutti gli effetti.

-Unione della Romagna Faentina, Settore Territorio, Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano, prot. 83081 del 27/09/2022

...omissis...

Con nota assunta al prot. 56892/2022 Autostrade per l'Italia ha trasmesso il parere di competenza, coinvolgendo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per eventuali ulteriori considerazioni;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, assunta agli atti con prot. URF 70114 del 11/08/2022;

Vista la nota del proponente del PUA in ordine agli aspetti segnalati dal Ministero, assunta agli atti con Prot.77458/2022, che si allega alla presente;

In coerenza con le motivazioni indicate nella sopradetta nota, si osserva che:

-il bacino per la laminazione del comparto in progetto si configura come l'ampliamento di quello adiacente a servizio del recente piazzale dell'esistente stabilimento industriale, assentito in precedenza con distinto procedimento nell'ambito del quale sono stati acquisiti i pareri previsti, risultando ubicato in continuità ad esso e conservando le medesime caratteristiche (in area verde permeabile, con ridotta profondità, sponde raccordate, barriera arborea interposta fra di esso ed il nastro autostradale);

-non si rilevano norme in ordine alle distanze per l'edificabilità – da quelle civilistiche a quelle “di settore” - in contrasto con tale ubicazione, posto che l'area rientra fra

quelle "urbanisticamente trasformabili" ai sensi del Nuovo codice della Starda e suo Regolamento;

-l'intero settore territoriale afferente alle aree urbane e/o urbanizzabili che si sviluppano in fregio dell'autostrada A14, nel territorio comunale di Faenza, risultano peraltro nel tempo pianificate, progettate e realizzate secondo un disegno unitario che mantiene una fascia verde inedificabile di 60 m per ogni lato dall'autostrada stessa, con possibilità di realizzare i dispositivi per la laminazione nella forma di invasi di profondità contenuta in posizione arretrata dal confine di proprietà, tale che nel caso in oggetto risulta rispettata una distanza di 30 m dall'autostrada stessa;

-si ritiene pertanto la soluzione presentata coerente rispetto al contesto e conforme normativamente, in continuità con le trasformazioni prospicienti il tratto autostradale realizzatesi nel tempo.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) il Geologo del Servizio Pianificazione Territoriale

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

-1: la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

-2: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

-3: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;

-4: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio;

-5: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

-6: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla relazione geologica in particolar modo quelle riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale *“può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore”*.

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel “constatato”;

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge, e durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda di PRG n. 2 “Area di Fondo Pana” i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2022/33478 del 13/12/2022;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel “Constatato” della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione del parere in oggetto

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 196/2023

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DELLA SCHEDA PRG N. 2 "AREA DI FONDO PANA"
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 10/02/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 14 DEL 10/02/2023

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DELLA
SCHEDA PRG N. 2 "AREA DI FONDO PANA"
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 13/02/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 14 DEL 10/02/2023

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DELLA SCHEDA PRG N. 2 "AREA DI FONDO PANA"
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 201 di pubblicazione, di questa Provincia dal 10/02/2023 al 25/02/2023 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 27/02/2023

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)